

Gherardo Colombo,  
*Il perdono responsabile*  
Ponte alle Grazie 2011

*A cura di Francesco Paolo Giordano*

Gherardo Colombo è stato uno dei protagonisti della stagione di Manipulite, adesso lasciata la magistratura, apre il registro della riflessione filosofica, svolgendo con questo libro un'approfondita analisi sulla funzione della pena detentiva, e riconoscendo che il carcere non è una soluzione adeguata. Tale approccio al tema della sanzione penale acquista maggior valore, proprio perché accolto da chi aveva mostrato fiducia verso lo strumento detentivo, in larga misura dettato da contingenze del momento e da una crescente aspettativa di giustizia da parte della collettività, in quanto volto a concepire la custodia cautelare in funzione investigativa per la scoperta dei livelli superiori alla corruzione organizzata dai partiti, anche senza dover necessariamente ripudiare o anche solo rivisitare criticamente la propria precedente esperienza.

La pubblicazione è costituita da brevi paragrafi, scritti con uno stile semplice e una metodologia tipica della ricerca filosofica, nel senso di porre interrogativi e problemi versati nella trama del ragionamento. Il tema cui è dedicato il volume è trattato secondo la linea di radicali trasformazioni normative, invocate non come frutto di un'elaborazione intellettualistica e di un vagheggiamento utopistico di un mondo irrealizzabile, ma come il risvolto di un impegno concreto verso la società. L'itinerario del libro ubbidisce ad una parabola crescente, nel senso che nella prima parte elenca le questioni che hanno contribuito a porre in crisi la funzione della pena, nella seconda elabora i presupposti teorici del superamento della sanzione penale, concludendo con l'illustrazione di tre esempi tratti dall'esperienza italiana più recente.

I fondamenti della pena, per Colombo, sono in stretta correlazione col modo di concepire le regole "dello stare insieme", dei legami orizzontali della società, e quindi con le diverse idee della giustizia.

Due sono, in particolare, i sistemi che possono contendersi la pretesa di

persona umana perché contribuisce a fargli riguadagnare la sua dignità perduta. E vengono elogiati i tentativi internazionali, sperimentati in Belgio, in Austria, in Germania e quelli italiani, messi in campo in sede penitenziaria, come forme di volontariato, perché non esiste una disciplina normativa di giustizia riparativa e di mediazione: la c.d. Nave, all'ultimo piano del terzo raggio a San Vittore, dedicata ai tossicodipendenti detenuti ammessi ad un programma di recupero e risocializzazione, la Casa di reclusione di Bollate e i centri di mediazione a Milano, Bari, Torino, Trento. La giustizia riparativa ha avuto finora un campo di applicazione piena soltanto nell'ambito del diritto minorile. La mediazione penale risponde a questo nuovo modo di intendere la risposta punitiva, mediante una preparazione, la vittima si predispose all'incontro con l'altro, il responsabile, il quale a sua volta offre un atto di riparazione simbolico. A livello comunitario, e internazionale, l'autore cita la raccomandazione del Consiglio d'Europa 99/19, la risoluzione ONU 12/2002, la Decisione quadro 2011/220 GAI, vincolante anche per l'Italia, nonostante ciò la mediazione penale rimane completamente ignorata dall'ordinamento italiano eccezion fatta per il riferimento molto fugace dell'art. 29 c. 4 d.lgs. n. 274 del 2000, sui reati di competenza del giudice di pace, dove si prevede il promovimento della conciliazione da parte del giudice del dibattimento, limitatamente ai reati perseguibili a querela e la possibilità del rinvio dell'udienza a tale fine.

Si rimane colpiti dalla profondità del pensiero, come dalla linearità della prosa, alla fine della lettura, tanti padri gesuiti costellano il cammino di Colombo, fra cui anche uno dei più prestigiosi, il cardinal Martini, recentemente scomparso, insigne biblista ed autore di importanti saggi fra cui uno dedicato proprio alla giustizia, ed è naturale chiedersi perché Colombo abbia scelto questo tema. La risposta è nell'esergo del libro, dove ci si chiede se il carcere non è una soluzione, somministrando condanne si sta davvero esercitando giustizia? Interrogativo che corrisponde ad un modo di rivedere la propria esperienza di magistrato andando alle radici della funzione punitiva, per ribaltarne completamente i presupposti teorici e indicare altre strade, altri percorsi, più moderni ed attuali che, modificando il sistema punitivo, potrebbero migliorare l'idea di giustizia e porre le basi di un nuovo patto sociale. La giustizia riparativa è vista come il modo più serio per rifondare le stesse basi su cui si erige il vivere comune. Nello studio di Colombo, non mancano le

spiegare esaurientemente la funzione della pena: il sistema retributivo, basato sulla necessità di infliggere un male a chi abbia perpetrato il male e il sistema della riconciliazione, che tende a riparare il danno cagionato con condotte di perdono e di integrazione e ascolto. Entrambi si ispirano a regole sociali di opposto tenore, il discorso della montagna del Vangelo di Matteo è, in proposito, paradigmatico perché alla regola del taglione, l'occhio per occhio, dente per dente, di più arcaica memoria, fa sottentrare l'amore addirittura per il nemico, come contrassegno dell'agire umano più autentico.

La storia delle idee ci ha tramandato due diversi modelli, l'insegnamento di Kant secondo cui la pena doveva essere inflitta non come mezzo al fine, per determinare un altro bene al delinquente, ma di per sé, per il solo fatto che si era commesso un crimine, e la tradizione degli stoici, per i quali la pena è inflitta non *quia peccatum est*, ma *ne peccetur*, vale a dire per una finalità educativa e deterrente. Tuttavia in tutte e due le tradizioni, la pena viene giustificata come retribuzione di un male. Proprio questa categoria è posta in discussione.

La cultura occidentale, a partire da un certo momento, Colombo cita Von Spee, Locke e Beccaria, nella storia del pensiero giuridico, inizia a concepire la pena come *extrema ratio*, e pone l'esigenza di limitare al minimo la quota di limitazione della libertà necessaria alla difesa sociale. Parallelamente, si fa strada l'idea che l'organizzazione sociale e il sistema delle relazioni fra gli uomini, in quanto eguali e portatori di una sfera di dignità inalienabile, può essere guidato dalla gratuità e dall'amore oblativo, non necessariamente dallo scambio economico. Estremamente interessante, come base di ragionamento è la citazione del libro di Wiesner, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita*, dove si narra la vicenda di un giovane morto impiccato all'età di diciannove anni (Hans K.), ritornato dopo tre anni di detenzione nel carcere minorile, il suo villaggio gli negò ogni riconciliazione, bollandolo come "furfante e galeotto" e nella lettera di addio scrisse: "gli uomini non perdonano mai". Un altro modello antitetico a quello retributivo è nelle Sacre Scritture, dove si tramanda la figura di un Dio che si rapporta all'essere umano non solo come disponibile al perdono, ma anche come stimolo indirizzato all'uomo per sollecitarne la riconciliazione col nemico, da qui l'idea che la pena non debba consistere necessariamente in una punizione inflitta da un dio vendicatore e crudele, ma nella "sofferenza

costituita dalla rottura della relazione con Dio e nella conseguente lontananza da lui”. Infatti è Dio stesso che cerca Adamo e Caino, dopo il peccato, per dare loro una possibilità di riscatto. La “Tsedaquah” è il termine ebraico che nelle Scritture indica la “giustizia salvifica”, però questo concetto è stato frainteso nel corso dei secoli, perché trasformato nell’equivalente della giustizia tipica del pensiero occidentale, quale è stata cristallizzata dalla famosa frase di Ulpiano, di attribuire a ciascuno il suo («*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere*»). Mentre nella versione originaria della filosofia cristiana, la sanzione penale viene vista non come retribuzione ma come base per risolvere il problema della devianza attraverso la riconciliazione, di cui è essenziale il perdono. Anche se non si può fare a meno di notare che Colombo non include, nei suoi scritti, l’analisi dell’Inquisizione cattolica, apoteosi della retribuzione salvifica della pena attraverso la confessione del reo, evidentemente perché poco o nulla avrebbe aggiunto all’essenza della tematizzazione del libro. Si susseguono storicamente risposte vendicative ed assistenzialistiche, l’esempio italiano è eloquente dopo la riforma epocale degli anni Settanta e della legge Gozzini, improntate ad un marcato obiettivo di risocializzazione del detenuto, negli anni Novanta si è assistito ad un inasprimento della risposta punitiva della criminalità organizzata, mentre quella repressiva sulla criminalità dei colletti bianchi è stata ridimensionata. L’ordinamento giuridico ha, quindi, avuto un percorso quantomeno schizofrenico e assolutamente incoerente.

Il carcere non è in sintonia con la dignità della persona, va abolito o comunque limitato solo ai casi di grande pericolosità e di minaccia imminente per tutti i consociati. Il superamento della pena detentiva si radica in un modello di stare insieme armoniosamente, cioè nella riconciliazione. Vengono citati grandi esempi di perdono, che hanno suscitato generalizzata ammirazione: dai familiari di Vittorio Bachelet, il grande giurista cattolico ucciso dalla brigate rosse, ai familiari del sindacalista Guido Rossa, ai familiari del commissario Calabresi.

Negli ultimi capitoli vengono illustrati i capisaldi della teoria della riconciliazione, come l’opera di Han Lex, avvocato membro della Commissione sudafricana sulla fine dell’apartheid, per cui la riconciliazione non è un evento, ma un processo, che coinvolge la

osservazioni sui dati statistici e l'analisi economica sul carcere, come istituto costoso oltrech  inefficiente. Negli ultimi 10 anni il sistema penitenziario italiano   costato all'Erario 29 miliardi di euro, la spesa   stata spalmata in maniera squilibrata, il 79,2% per il personale del DAP, il 13% per il mantenimento dei detenuti, il 4,4% per la manutenzione delle carceri, il 3,4% per il loro funzionamento, per la rieducazione la spesa   irrisoria. Ma anche l'austerit  ha contribuito a rendere pi  accentuato lo squilibrio, la riduzione dei costi del personale   stata minore, in termini percentuali, rispetto alla contrazione di altre voci. Vi sono, tuttora, nel nostro ordinamento disposizioni che ostacolano la possibilit  del reinserimento del detenuto, basti pensare alla legge n. 1423 del 1956, oggi confluita nel d.lgs. n. 159 del 2011, sul contenuto delle misure di prevenzione, e alle prescrizioni e divieti incompatibili con l'attivit  lavorativa, e all'art. 120 del codice della strada, che vieta il rilascio della patente alle persone cui si applica la misura di prevenzione e condannate per spaccio di droga, imponendo la revoca di quella rilasciata. Mentre il "perdono responsabile", nozione che d  il titolo al libro,   il presupposto di un processo virtuoso di responsabilizzazione e di cambiamento della persona umana, che soddisfa profondamente tanto gli attori della condotta illecita, quanto chi subisce il danno, come anche la societ  nel suo complesso e rinnova il tessuto umano, perch  non   "sgravio dalla responsabilit ", ma al contrario   una "richiesta di assunzione di responsabilit ", intesa come "risposta" "nei confronti dell'altro".